SENTENZA DELLA CORTE
DEL 22 NOVEMBRE 1973 [1]

Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel contro Firma Eugen Münch (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Hessen)

«Termini e periodi di tempo»

Causa 139-73

Massime

1. *Periodo di tempo, data e termine — Nozione*
(Regolamento del Consiglio n. 1182/71, art. 3)

2. *Agricoltura — Grano tenero — Indennità di compensazione — Attribuzione — Presupposti — Periodo di tempo e data ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1182/71 — Non sono contemplati*
(Regolamento della Commissione n. 1196/71, art. 3)

1. Dal contesto dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1182/71 si desume che la nozione di «periodo di tempo» riguarda un periodo espresso in ore, giorni, settimane, mesi od anni, senza riferimento ad una data o ad un evento determinato.
La data-limite determinata entro la quale un evento deve verificarsi o un atto essere compiuto rientra nella nozione di termine di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1182/71, e non può essere considerata come un «periodo di tempo» ai sensi dell'art. 3 dello stesso regolamento.

2. L'art. 3, ultimo comma, del regolamento n. 1196/71 non contempla né un «periodo di tempo», né una data ai sensi del regolamento n. 1182/71.

Nel procedimento 139-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

EINFUHR- UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, Francoforte sul Meno, Adickesallee 1,

e

EUGEN MÜNCH, Getreidemühle, Unterbergstraße 38, Horgen,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 del regolamento della Commissione 8 giugno 1971 n. 1196 (GU n. L 125/12 del 9 giugno 1971), relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione e il granoturco che si trovano in giacenza alla fine della campagna 1970/71, e dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971 n. 1182 (GU n. L 124/1 dell'8 giugno 1971), che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore, C. Ó Dálaigh, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa di merito e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte sono stati così compendiati nella relazione d'udienza:

I — Gli antefatti e il procedimento

Con domanda 7 agosto 1971, *spedita* il lunedì 9 agosto 1971, la ditta Münch, at-

trice nel giudizio di merito, e convenuta nel giudizio d'appello, chiedeva un'indennità di conpensazione di 764,28 DM per 33 100 kg di grano tenero, giacenti in deposito al termine della stagione 1970/71. La domanda veniva respinta dalla convenuta nel procedimento di merito ed appellante (Einfuhr- und Vorratsstelle), in quanto, a norma dell'art. 3 del regolamento della Commissione 8 giugno 1971 n. 1196, tale domanda avrebbe dovuto venir inviata entro il 7 agosto 1971.

La Münch adiva il Verwaltungsgericht di Francoforte per ottenere l'indennità di conpensazione: in primo grado il ricorso veniva accolto, in quanto il giudice nazionale, in applicazione dell'art. 3, n. 4, 1° comma del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971 n. 1182, aveva ritenuto che il termine ultimo fosse il 9 agosto 1971, tenuto conto che il 7 agosto 1971 cadeva di sabato.

La convenuta nel processo di merito, invocando l'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento n. 1182/71, impugnava la sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof del Land dell'Assia. Con ordinanza 11 maggio 1973, questo tribunale sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 3 ultimo alinea del regolamento CEE della Commissione 8 giugno 1971 n. 1196 (GU n. L 125 del 9 giugno 1971) contempli un periodo di tempo ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971 n. 1182 (GU n. L 124 dell'8 giugno 1971).
2. In caso affermativo: Se a tale periodo di tempo vada applicato il primo ovvero il secondo comma dell'art 3, n. 4, del summenzionato regolamento n. 1182/71.
3. In caso negativo: Se l'art. 3, ultimo alinea del regolamento n. 1196/71 fissi una data ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1182/71.

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 4 giugno 1973.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso che non vi era motivo di procedere ad istruttoria. La ditta Münch e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

All'udienza del 23 ottobre 1973, la convenuta nel giudizio d'appello, rappresentata dall'avv. Preuss, del foro die Mannheim, e la Commissione, rappresentata dal suo agente Wägenbauer, hanno presentato le loro osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 novembre 1973.

II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia

A — Osservazioni della Commissione

Dopo aver ricordato che la giurisprudenza della Corte (sentenza 30. 11. 1972, causa 32-72, Wasaknäcke, Racc. 1972, pag. 1186 e sentenza 13. 12. 1972, causa 52-72, Walzenmühle Magstadt, Racc. 1972, pag. 1272) ha dichiarato perentorio il termine per spedire la richiesta d'indennità di cui all'art. 9 del regolamento n. 120/67/CEE, la Commissione solleva la questione del se il regolamento n. 1182/71 del Consiglio, che stabilisce le norme da applicarsi ai periodi di tempo, alle date e ai termini, sia applicabile al regolamento n. 1196/71. L'art. 1 del regolamento n. 1182/71 consente infatti di derogare alle norme che esso stabilisce e si può porre la questione del se il regolamento n. 1196/71 non implichi una deroga del genere.

Se si ritiene applicabile alla fattispecie il regolamento n. 1182/71, bisogna ammettere che l'art. 3, ultimo trattino, del regolamento n. 1196/71 non contiene un «periodo di tempo» ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1182/71, ma piuttosto una data o un termine ai sensi dell' art. 5 dello stesso regolamento. La nozione di «periodo di tempo» suppone in-

fatti l'indicazione di un periodo ben determinato, ma tale indicazione manca nella fattispecie.

La soluzione della prima questione dev'essere negativa e quindi diventa superflua la soluzione della seconda questione, mentre si deve risolvere affermativamente la terza. I nn. 4 e 5 dell'art. 3, che contemplano la proroga dei «periodi di tempo» non sono dunque applicabili.

B — Osservazioni della ditta Münch

La convenuta dinanzi al giudice d'appello condivide l'opinione del Verwaltungsgericht di Francoforte secondo il quale l'art. 3 del regolamento n. 1196/71 della Commissione fissa un periodo di tempo ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 1182/71.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo è stato motivato soltanto dal fatto che non è chiaramente stabilito se fosse necessario intendere per periodo di tempo ai sensi del regolamento n. 1182/71 anche i periodi i cui termini iniziali e finali sono espressi mediante date. Sia dal preambolo del regolamento n. 1182/71 che dalla distinzione effettuata tra il calcolo del periodo di tempo e la sua determinazione, risulta che il legislatore intendeva riferirsi anche ai periodi che, espressi mediante una data iniziale e una data finale, non dovevano più costituire l'oggetto di calcolo ai fini dell'applicazione.

Nell'ipotesi di un periodo di tempo ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1182/71, è il primo e non il secondo comma del n. 4 dell'art. 3 di detto regolamento che deve applicarsi, cosicché il termine va prorogato fino al giorno utile successivo, vale a dire fino al 9 agosto 1971.

Se ne conclude che è inutile risolvere la terza questione, giacché l'ipotesi contemplata dall'art. 5 del regolamento n. 1182/71, cioè quella di un atto compiuto in un determinato momento, a una data determinata oppure entro un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un avvenimento o si effettua un altro atto, non sussiste nella fattispecie. Inoltre, l'art. 5 riguarda soltanto gli atti speciali, vale a dire, probabilmente, gli atti adottati dagli organi e dalle pubbliche autorità degli Stati membri nei confronti della Comunità, poiché solo questi organismi possono compiere atti giuridici.

Sulla base della relazione d'udienza, che è sostanzialmente riprodotta nelle pagine che precedono, si è passati alla fase orale.

In diritto

1 Con ordinanza 11 maggio 1973, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 1973, il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia ha sottoposto a questa Corte a norma dell' art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 3, ultimo comma, del regolamento della Commissione 8 giugno 1971, n. 1196 (relativo alle modalità di attribuzione delle indennità di compensazione per determinati cereali giacenti nelle scorte alla fine della stagione 1970/71; GU 9 giugno 1971, n. L 125, pag. 12) e degli artt. 3 e 5 del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182 (GU 8 giugno 1971, n. L 124, pag. 1), che stabilisce le norme da applicarsi ai «periodi di tempo» alle date e ai termini.

2 Con la prima questione si chiede se l'espressione «da spedire al più tardi il 7 agosto 1971» di cui all'art. 3 del regolamento n. 1196/71 si riferisca ad un «periodo di tempo» ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1182/71.

3 A norma del suo art. 1, quest'ultimo regolamento si applica agli atti del Consiglio e della Commissione che «sono o saranno adottati» in forza dei trattati CEE ed Euratom. Benché entrato in vigore posteriormente al regolamento n. 1196/71, esso si applica quindi a questo.

4 Il regolamento n. 1182/71 si propone di istituire norme generali e uniformi in materia di «periodi di tempo», date e termini e in proposito distingue i «periodi di tempo», oggetto degli artt. 2 e 3, dalle date e termini, oggetto degli artt. 4 e 5. Per quanto riguarda i «periodi di tempo», il regolamento proroga quelli che scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo, mentre ciò non avviene agli artt. 4 e 5. Dal contesto dell'art. 3 si desume che la nozione di «periodo di tempo» riguarda un periodo espresso in ore, giorni, settimane, mesi od anni, senza riferimento ad una data o ad un evento determinato.

5 L'apparente eccezione relativa ai «periodi di tempo» calcolati «retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato», di cui all'art. 3, n. 4, 2° comma, conferma questa interpretazione, giacché detti «periodi di tempo» non possono essere prorogati e sono, sotto questo aspetto, assimilati alle date e ai termini ai sensi degli artt. 4 e 5. Questi articoli, dal canto loro, riguardano gli atti che devono essere compiuti ad una data determinata o entro un dato tempo a partire da una data o da un evento determinato.

6 L'ipotesi di cui all'art. 3 del regolamento n. 1196/71, secondo il quale un atto deve essere compiuto entro una data determinata, non è espressamente contemplata dal regolamento n. 1182/71. Cionondimeno, le ragioni che fanno escludere la proroga dei «periodi di tempo», qualora questi partano da una data determinata, valgono pure nel caso in cui un atto deve essere compiuto entro una data determinata.

In entrambi i casi, infatti, manca l'elemento di incertezza che giustifica la proroga dei «periodi di tempo», qualora questi scadano di sabato, di domenica o

in un giorno festivo. Di conseguenza la data-limite determinata entro la quale un evento deve verificarsi o un atto deve essere compiuto, rientra nella nozione di termine di cui agli artt. 4 e 5 e non può essere considerata come un «periodo di tempo» ai sensi dell'art. 3.

7 Questa interpretazione trova del resto conferma nella funzione attribuita alla fissazione di una data limite, da osservarsi a pena di decadenza, nell'ambito del sistema di attribuzione delle indennità di compensazione per le scorte, istituito dal regolamento n. 1196/71 per l'attuazione dell'art. 9 del regolamento n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

8 Dato che la prima questione è stata risolta in senso negativo, la seconda questione è divenuta priva di oggetto.

9 Con la terza questione si chiede se l'espressione «da spedire al più tardi il 7 agosto 1971» contenga una data ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1182/71.

10 L'art. 5 riguarda, ai nn. 1 e 2, 1° comma, gli atti che vanno compiuti in un dato momento o ad una data determinata. Non è questo il caso dell'art. 3 del regolamento n. 1196/71. Come si è detto sopra, questa disposizione integra una fattispecie la quale, pur non essendo espressamente contemplata dal regolamento n. 1182/71, corrisponde alla nozione di termine ai sensi di detto regolamento.

Sulle spese

11 Le spese sopportate dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato alla Corte le sue osservazioni, non possono dar luogo a rifusione. Nei

confronti delle parti nella causa di merito, l'attuale procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nella controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di decidere sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali dell'attrice nel giudizio di merito e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visti i regolamenti del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 e 3 giugno 1971, n. 1182,
visto il regolamento della Commissione 8 giugno 1971, n. 1196,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof dell' Assia, afferma per diritto:

L'art. 3, ultimo comma, del regolamento n. 1196/71 non contempla né un «periodo di tempo», né una data ai sensi del regolamento n. 1182/71.

Lecourt Donner Sørensen

Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Ó Dálaigh

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 novembre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt